

**Decreto 21 gennaio 1809. Affrancazione dei diritto fiscale su fondi soggetti alla « gran foresta d'Orlo ».**

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilia, ecc.; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Udito il nostro Consiglio di Stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — I possessori de' fondi sottoposti alla gran foresta d'Oria in provincia di Otranto, ossia al diritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba, nel caso che la vendano, sono autorizzati a redimere questa servitù.

Art. 2. — A tal effetto l'Intendente della provincia, d'accordo col Direttore de' demani sull'importo dell'affitto attuale ne farà la ripartizione pro rata tra le Comuni soggette a questa servitù.

Art. 3. — Il Decurionato di ciascun Comune ripartirà la somma di cui è risultato debitore tra' possessori de' fondi soggetti a tal servitù, che verrà ridotta ad un annuo canone proporzionato alla servitù, a cui ciascun fondo è soggetto. Gli accordi fatti per lo passato restano fermi per misura di tal ratizzo.

Art. 4. — Allorchè un proprietario vorrà affrancare la sua porzione di canone, ne pagherà il capitale al nostro Tesoro alla ragione del cinque per cento e resterà diminuito al Comune il canone in proporzione della somma affrancata.

Art. 5. — I nostri Ministri di Finanza e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.